

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Codice  
identificativo: 918

Data ricezione: 05/03/2021

Argomento: **Commissione**

Oggetto: **RAPPORTO TRA COMMISSIONE GIUDICATRICE E STAZIONE APPALTANTE - CONTENDERE**

Quesito: Nell'ambito di una gara a procedura aperta con aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i tre organismi fondamentali e imprescindibili per tale procedura sono: a) la stazione appaltante; b) il RUP (seggio di gara); c) la Commissione Giudicatrice. Nell'ipotesi in cui l'operato della Commissione Giudicatrice sia, dalla Stazione appaltante, non ritenuto corretto, e dovendo quest'ultima emettere, a fronte dall'attività da questi svolta, decreto di aggiudicazione, quali sono gli strumenti che la S.A. può esercitare per respingere l'operato della Commissione? Nel caso in cui la S.A. renda edotta la Commissione Giudicatrice dei propri errori e quest'ultima reiteri le proprie decisioni, come può la S.A. tutelarsi in tal senso?

Risposta: Preliminarmente si rileva che la genericità della formulazione del quesito non consente di capire sotto quale profilo il comportamento della Commissione nel caso specifico possa risultare "non corretto", posto che in generale la Commissione di gara svolge una funzione di natura tecnica "preparatoria", in conformità alla documentazione di gara predisposta dalla stazione appaltante, e finalizzata all'individuazione della migliore offerta, che si concretizza con la proposta di aggiudicazione. Pertanto alla Commissione non è consentito disapplicare le norme del bando (cfr. Consiglio di Stato, SezV 22 novembre 2017 n. 5428). La Commissione di gara si esaurisce soltanto con l'approvazione di tutti gli atti da parte dei competenti organi della stazione appaltante, mediante l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva (Cons Stato Sez. V, 30/05/2016 n. 2293), e fino a questo momento la commissione conserva il potere di esaminare in regime di autotutela il proprio operato al fine di emendarlo da eventuali errori. Questo significa anche che la stazione appaltante può riconvocare la Commissione giudicatrice per specifici approfondimenti istruttori su punti controversi, che possono sfociare in una modifica dei provvedimenti assunti (TAR Milano, 09.09.2019 n. 1955). Si ricorda che spettano al R.U.P. compiti di verifica e supervisione sull'operato della Commissione. Come affermato recentemente nella sentenza del TAR Lecce n. 311 del 22/02/2021, "in ogni caso, anche un'offerta giudicata positivamente dalla Commissione di gara, perché rispondente a criteri di valutazione stabiliti nel bando, può essere ritenuta dall'amministrazione aggiudicatrice non conveniente o idonea rispetto alle esigenze che la stessa si propone di realizzare attraverso l'affidamento del contratto." A tale riguardo il Consiglio di Stato Sez. V, 27-11-2019, n. 8091, ha anche affermato che "in ciò non vi è alcuna contraddittorietà nell'operato complessivo della stazione appaltante, perché la valutazione tecnica delle offerte di competenza della commissione giudicatrice e il potere di

approvazione degli atti di gara spettante all'amministrazione, attraverso la non aggiudicazione proposta dalla prima, rispondono ad esigenze e si fondano su presupposti diversi". Infine si ricorda che in linea generale è riconosciuto alla stazione appaltante il potere di annullare in autotutela il provvedimento di aggiudicazione (e non solo la mera proposta di aggiudicazione), sia pure nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 21-nonies L. n. 241/1990 (cfr. C.d.S., Sez. V, sentenza n. 604/2019), mentre al giudice amministrativo è precluso andare oltre un vaglio/considerazione di manifesta illogicità, irrazionalità, arbitrarietà ed irragionevolezza delle valutazioni operate in sede di aggiudicazione delle procedure ad evidenza pubblica (TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 26/04/2018, n. 4642; TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, sent. 23/04/2018, n. 135; Consiglio di Stato, sez. III, sent. 29/03/2018, n. 2013) anche se la discrezionalità non è completamente insensibile al sindacato (estrinseco) del G.A., quante volte non risulti esercitata in linea con i criteri predefiniti dalla lex specialis di gara, o presenti inattendibilità o macroscopiche irrazionalità ed incongruenze (TAR Genova, 28.09.2020 n. 661).